



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 28.02.2008

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 DEFINIZIONI.....	3
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 3 PRINCIPI GENERALI	3
TITOLO II - SALE GIOCO	4
Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	4
Art. 5 REQUISITI	5
Art. 6 SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'	5
TITOLO III - NORME FINALI	6
Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI.....	6
Art. 8 SANZIONI	6
Art. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6
Art. 10 DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO	7
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	7

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvata con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
 - DPR 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal DPR 440/2000;
 - SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati come attività esclusiva o prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
 - GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme di intrattenimento e svago effettuate mediante la messa a disposizione di Personal Computer;
 - AREE SEPARATE: ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, si intendono per aree separate, specificamente dedicate, le aree opportunamente delimitate e segnalate anche mediante strutture di tipo mobile, risultanti da planimetria depositata presso l'Ufficio comunale competente;
 - SORVEGLIABILITA': ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco si applicano le disposizioni di cui al D.M. n. 564/1992 e succ. modif. e integr..

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:
 - a) esercitate su area pubblica;
 - b) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
 - c) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S;
 - d) non esercitate in forma di impresa.

Art. 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

TITOLO II - SALE GIOCO

Art. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, la variazione dello stato dei luoghi e il subingresso, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
- g) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- h) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, edilizia, igienico – sanitaria e di prevenzione incendi;
- i) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- l) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui alla precedente lettera i);
- m) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 400 metri di raggio dall'attività di sala giochi;
- n) parere favorevole di ARPAT sulla valutazione previsionale di impatto acustico;
- o) dichiarazione del rispetto della distanza minima di 400 metri della sala giochi dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5;

3. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5 REQUISITI

1. In ogni caso i locali che si intendono destinare ad attività di intrattenimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso compatibile;
- b) distanza minima di 400 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Tale distanza di 400 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Le distanze sono espresse in metri. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della denuncia di inizio attività di sala giochi che quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia.
- c) possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica;
- d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;
- e) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e succ. modif. e integr., ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940 ed ai sensi del precedente art. 4, comma 2, lett. i);
- f) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

2. Alle sale gioco con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 250 mq, ai soli fini della dotazione dei parcheggi, si applica la normativa relativa alle medie strutture di vendita.

3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

Art. 6 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di età. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.

2. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della tabella dei giochi proibiti, del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.

3. L'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato dalla ordinanza sindacale in materia di disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche vigente. Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 10 alle ore 22. Sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso.

4. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e succ. modif. e integr. e dalle altre norme vigenti.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 7 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dell'interessato in sede di presentazione della denuncia inizio attività;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 8 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998 e nel regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 10 DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.